



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 22 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013

L'anno DUEMILATREDICI addì TRE del mese di OTTOBRE alle ore VENTUNO e minuti ZERO e seguenti, presso la Biblioteca Comunale, sita in Piazza Cacciarni n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BEATRICE Roberto - Sindaco	Si
2. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Si
3. VINZIO Maurilia - Assessore	No
4. PIZZI Maurizio - Consigliere	Si
5. CARU' Enrico - Assessore	Si
6. TRIVELLI Antonella - Consigliere	Si
7. BALZARINI Alessandro - Consigliere	No
8. TOSETTI Tiziano - Consigliere	Si
9. GODIO Giuseppe - Consigliere	Si
10. VINZIO Paolo - Consigliere	Si
11. BUI Katia - Assessore	Si
12. CHIARI Giovanna in Millone - Assessore	No
13. BACCHETTA Ruggero - Consigliere	Si
14. CLIVATI Zaviero - Consigliere	Si
15. BRUSORI Giulio - Consigliere	No
16. ZANOLINI Enrico - Consigliere	Si
17. GUGLIELMINA Annita - Consigliere	Si
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	4

E' presente, altresì, l'Ass. Esterno Vice Sindaco sig. Gian Franco Tosalli

Assume la presidenza il sig. BEATRICE Roberto nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale sig. REGIS MILANO dott. Michele.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE E CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco che riferisce sulla seguente proposta comunicando che i trasferimenti statali per il mancato gettito della prima rata dell'IMU sono stati corrisposti, ma c'è da tenere presente che entro fine anno si prevedono notevoli cambiamenti visto il continuo cambiamento normativo in atto.

- **VISTO** l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 e s.m.i. istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.L.vo 23/2011, in forma sperimentale;
- **VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.L.vo 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
- **VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012;
- **VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.L.vo 504/92, dell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- **VISTO** altresì l'art. 52 del D.L.vo 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.L.vo 23/2011;
- **RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
 - il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
 - il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
 - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
 - il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La predetta detrazione é maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore ai 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- **VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con propria precedente deliberazione di C.C. n. 17 del 22.08.2012;
- **ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18.05.2012;
- **RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **VISTO** il D.L. 31.08.2013 n. 102 con il quale é stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- **DATO ATTO CHE:**
 - presupposto dell'imposta é il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
 - i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Grignasco, in quanto il Comune é ricompreso nell'elenco dei comuni collinari, elenco allegato alla circolare n. 9 del Ministero delle Finanze del 14.06.1993;
 - soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno ed il 16 dicembre di cui la prima, per l'anno 2013, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2012 e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta,

impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dal Comune per l'intero anno 2013, e l'acconto versato;

- é comunque riservata allo Stato l'imposta relativa alla cat. Catastale D, tranne per la parte eccedente l'aliquota di base dello 0,76%, il cui introito resta al Comune di Grignasco;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, la sola detrazione prevista per l'abitazione principale é applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta é il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO:

- che il Comune dal 2013 é soggetto al Patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 16, comma 31 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011;
- che a norma dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 e s.m.i., tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico seguendo le modalità e scadenze previste dal D.L. 35/2013 art. 10, comma 4, lett. b) e dal successivo D.L. 31.08.2013, n. 102, art. 8, comma 2;
- **VISTO** l'art. 1 del D.L. 54/2013 convertito in Legge 85/2013 con cui é stato sospeso il versamento della prima rata relativamente ad alcune categorie di immobili, tra cui l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **VISTO** il D.L. 31.08.2013 n. 102, art. 1, con il quale viene abolita la rata di acconto per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e l'art. 2, comma 1, del medesimo D.L. n. 102/2013, con il quale si stabilisce che per l'anno 2013, non é dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- **TENUTO CONTO** che ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, comma 380 é soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e quindi:
 - per gli anni 2013 e 2014 tutta l'imposta é versata al Comune ad esclusione dei fabbricati censiti nella categoria catastale D calcolata ad aliquota standard dello 0,76%;
 - il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76% sui predetti immobili di categoria D introitando il gettito corrispondente;
- **RITENUTO**, pertanto sulla scorta delle verifiche sugli equilibri di bilancio, in approvazione in questa stessa seduta consiliare, di determinare e confermare anche per l'anno 2013 le aliquote I.M.U. nelle stesse misure previste per l'anno 2012 e secondo il seguente schema:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (n. 1 per categoria catastale C2-C6-C7)	0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,20%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,85%
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,85%
Immobili locati	0,85%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,85%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	

	0,50%
Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,50%
Altri fabbricati	0,85%
Aree edificabili	0,85%

- detrazione abitazione principale € 200,00;

- detrazione per ogni figlio in età inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 50,00;

- **RITENUTO** inoltre di confermare gli stessi valori al mq., approvati per l'anno 2012, per il versamento dell'imposta municipale propria delle aree edificabili;

- **SENTITO**

- il Consigliere Bacchetta che legge la dichiarazione di voto contrario del Gruppo "Grignasco Comunità Aperta", qui di seguito allegata (all. A)

- il consigliere Guglielmina che dichiara di associarsi alla dichiarazione di voto del Gruppo Grignasco Comunità Aperta;

- **VISTO** il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CON votazione favorevole di 9 (nove) consiglieri e contraria di 4 (quattro) consiglieri (Bacchetta, Zanolini, Clivati e Guglielmina)

DELIBERA

- 1) di determinare e confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, come stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2014, nelle stesse misure previste per l'anno 2012 e pertanto come segue:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (n. 1 per categoria catastale C2-C6-C7)	0,50%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,20%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,85%
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,85%
Immobili locati	0,85%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,85%
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,50%
Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,50%

Altri fabbricati	0,85%
Aree edificabili	0,85%

- detrazione abitazione principale € 200,00;
 - detrazione per ogni figlio in età inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 50,00;
- 2) di determinare e confermare per l'anno 2013, i medesimi valori al mq., previsti per l'anno 2012, per il versamento dell'I.M.U. delle aree edificabili;
 - 3) di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le vigenti disposizioni normative e di provvederne alla pubblicazione, per acquisirne l'efficacia, nel sito istituzionale del Comune, come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102.
 - 4) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione favorevole di 9 (nove) consiglieri e 4 (quattro) astenuti (Bacchetta, Zanolini, Clivati e Guglielmina), stante l'urgenza dell'argomento immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

punto n. 3) – Determinazione e conferma aliquote IMU anno 2013


Dichiarazione di voto di “Grignasco Comunità Aperta”.

Come abbiamo già dichiarato in passato, riconfermiamo il nostro parere su questo argomento:

- non condividiamo che l’aliquota relativa alla “prima casa” sia stata aumentata del 25% (dallo 0,4% al 0,5%) rispetto alla aliquota-base mentre quella relativa alla seconda casa, agli altri immobili ed alle aree edificabili sia aumentata solo del 5% (dallo 0,76 al 0,8%) : a nostro avviso avrebbe dovuto esserci almeno un aumento percentuale uguale;
- inoltre dovrebbe esserci qualche ulteriore differenziazione di aliquota tra le varie tipologie di edifici e di destinazione, ad esempio favorendo il piccolo immobile artigianale;
- non concordiamo sui valori minimi dei terreni edificabili considerato che tali valori, riconfermati dal 2010, attribuiscono alle aree RE (residenziali esistenti) un valore di edificabilità troppo vicino a quello delle aree RC e RN (di completamento e di nuovo impianto) mentre in realtà la loro edificabilità è sostanzialmente diversa e limitata per le ragioni ripetutamente illustrate al Consiglio.

Pertanto il nostro voto è contrario a questa proposta.

*Il capo-gruppo
(Bacchetta Ruggero)*



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BEATRICE Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Li - 3 OTT, 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Li - 3 OTT, 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

Per copia conforme all'originale:

Li 1 1 OTT, 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(REGIS MILANO dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Li 1 1 OTT, 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)

ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Li 1 1 OTT, 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to REGIS MILANO dott. Michele)